



# Comune di Bagni di Lucca

Provincia di Lucca

Area Tecnica – Dirigente Geom. Fabio di Bert

Bagni di Lucca, li 18/05/10

Ns. Rif. del 15/05/2010

prot. 9219

Vs. Rif. del \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

Allegati n. \_\_\_\_\_

- Fax       A mano       Raccomandata  
 Ordinaria       Prioritaria       Raccomandata A.R.

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA  
Prot. N. 0009483 U 19/05/2010  
Cla: 15.1



**OGGETTO:** Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili/biomasse in Bagni di Lucca, Frazione Fornoli – Trasmissione copia del parere presentato alla Conferenza dei Servizi del 13/05/2010.

**Spett.le Comitato Ambiente e Salute  
di Bagni di Lucca, Fornoli, Borgo a Mozzano,  
Decimo e Valdottavo  
presso il Responsabile Sig. Scipioni Alfredo  
Via G. Salvemini, 11 – 55023  
Borgo a Mozzano (LU)**

In relazione alla Vostra richiesta in data 15/05/2010, pervenuta al nostro protocollo in data 15/05/2010, n. 9219, si trasmette la copia del parere presentato alla Conferenza dei Servizi del 13/05/2010.

Distinti Saluti.

FDB/am

*Il Responsabile Area Tecnica*  
(Geom. Fabio Di Bert)





# Comune di Bagni di Lucca

Provincia di Lucca

Area Tecnica

Bagni di Lucca, il 13/05/10

Na. Rif. del \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Vs. Rif. del \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Allegati n. \_\_\_\_\_

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

Prot. N. 0009068 U 13/05/2010

Cla: 14.4



Fax       A mano       Raccomandata  
 Ordinaria       Prioritaria       Raccomandata A.R.

**Spett.le Provincia di Lucca**  
**Servizio Ambiente**  
**Palazzo Ducale – Cortile Carrara**  
**55100 - LUCCA**

**Oggetto: D. Lgs. 387/2003 e L. R. Toscana n. 39/2005 –Autorizzazione Unica Alce S.p.A (Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili / biomasse in Bagni di Lucca, frazione Fornoli). Comunicazioni in merito agli aspetti urbanistici dell'impianto.**

A seguito degli sviluppi della procedura e dell'acquisizione della risposta della Regione Toscana al quesito formulato da questa Amministrazione Comunale e dalla Provincia di Lucca, si ritiene opportuno svolgere una serie di nuove considerazioni in ordine a quanto ha formato oggetto di questo Ufficio Tecnico – U. O. Urbanistica / edilizia privata in data 12.01.2010 – prot. n. 0000466.

1. La citata nota della Regione Toscana ha chiarito che l'art. 34 bis, 11° comma del P. I. T. non rappresenta un ostacolo alla realizzazione dell'impianto in questione. In tale sede, infatti, si è così argomentato: "... si segnala che la citata disposizione fa riferimento ad una disciplina contenuta sia negli strumenti della pianificazione territoriale sia negli atti di governo del territorio comunali, cui supplisce, in mancanza, il PRG ancora vigente. Si osserva, in particolare, che la localizzazione degli impianti a biomasse in aree specificatamente destinate è, come tale, un contenuto esclusivo del regolamento urbanistico o del P. R. G. in quanto attiene direttamente alla disciplina dell'uso e della proprietà dei suoli. In riferimento alla suddetta localizzazione, poiché gli impianti in questione hanno un carattere industriale si ritiene che con le parole aree specificatamente localizzate la norma del PIT intenda fare riferimento alle comuni aree o zone a destinazione industriale e non alla previsione di zone o

sottozone particolari. In altri termini si ritiene che gli impianti di cui trattasi possano essere realizzati in quelle aree per le quali la pianificazione urbanistica comunale ha già previsto, in via generale, una vocazione produttiva a carattere industriale, con esclusione, pertanto, della possibilità di collocare gli stessi in altre aree comprese quelle a funzione agricola. Risulta evidente che se la disciplina di regolamento urbanistico o del PRG può limitarsi alla previsione di una generica zona D, la disciplina di piano strutturale (per quei comuni che ne sono dotati) potrà limitarsi a porre le condizioni perché il regolamento urbanistico o il PRG possa prevedere la suddetta zona". L'argomentazione è condivisibile, tenuto conto del fatto che è gli impianti di produzione di energia rinnovabile costituiscono impianti industriali (si vedano Cass. Pen, 17 novembre 1995 n. 3974; Cons. Stato, Sez. V, 29 luglio 2004 n. 5333; T. A. R. Friuli Venezia Giulia – Trieste, Sez. I, 26 giugno 2009 n. 504; T. A. R. Lazio – Latina, 22 marzo 2006 n. 196; T. A. R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, 07 luglio 1992 n. 220) e, come tali, trovano naturale collocazione all'interno delle zone urbanistiche che hanno, appunto, una destinazione industriale – produttiva. Consegua a quanto sopra che questa Amministrazione, preso atto del citato parere della Regione Toscana, ritiene di dover rettificare il parere espresso con la propria nota del 12.01.2010, dal momento che l'intervento di cui si tratta viene a ricadere in zona inserita dal vigente P. R. G. tra le "Zone industriali di completamento Dc" disciplinate dall'art. 24 delle N. T. A. Si tratta, dunque, di una zona "D" (industriale), come tale avente una destinazione compatibile – per i motivi esposti – con la realizzazione di un impianto del tipo di quello di cui si tratta. Questa Amministrazione, dunque, modifica il proprio iniziale parere negativo sotto il profilo esaminato e dichiara di ritenere l'opera in questione compatibile con la destinazione urbanistica della zona in cui verrà a collocarsi.

2. Un'attenta riconsiderazione della natura e delle funzioni del Piano Strutturale - anche alla luce dell'inciso ad esso dedicato nella citata nota della Regione Toscana (che pone giustamente l'accento sul ruolo di atto di indirizzo che detto Piano fondamentalmente svolge) induce questa Amministrazione a considerare superate anche le perplessità che, sotto questo profilo, erano state addotte a sostegno del parere di cui alla propria nota del 12.01.2010. Si è verificato, in particolare, che è stato espressamente ritenuto che le norme del Piano Strutturale che non siano espressamente dichiarate di valenza precettiva immediata hanno "l'unica funzione di indirizzare la redazione del Regolamento Urbanistico" e, quindi, hanno "carattere meramente programmatico, cosicché ... se ne deve escludere un'applicazione diretta" (si veda in questi termini T. A. R. Toscana, Sez. I, 01 ottobre 2009 n. 1495). La natura di indirizzo delle previsioni del P. S. che non sono dichiarate di immediata applicabilità, dunque, esclude che esse possano, di per sé, essere d'ostacolo alla realizzazione di un intervento come quello di cui si tratta in una zona industriale (zona, come si è detto, urbanisticamente compatibile con l'intervento stesso). Le norme di indirizzo di cui al Piano Strutturale approvato dal Comune di Bagni di Lucca nell'anno 2008, poi, ad una lettura approfondita, non sembrano porsi in alcun caso in posizione di contrasto alla realizzazione dell'opera di cui si tratta. L'area in questione, infatti, fa parte del sistema funzionale definito dall'art. 67 del P. S. come sub-sistema insediativo recente e in formazione a prevalente uso produttivo; il successivo art. 69, 2° comma ("Statuto dei luoghi sub-sistema delle aree a prevalente uso produttivo"), poi, recita: "Per le aree produttive, intese come risorse essenziali del territorio ai sensi del comma 2° dell'art. 2 della L. R. T. n. 5/95 valgono tutte le prescrizioni esplicitate nelle singole UTOE, nel rispetto del dimensionamento del piano. In particolare risulta invariante strutturale la raccolta di legname per il processo produttivo della Ditta Alce di Fomoli; raccolta che genera effetti positivi collaterali sull'ambiente del territorio comunale e territori limitrofi"; infine, negli elaborati grafici del P. S. relativi allo Statuto dei luoghi, l'area è indicata con la definizione "Industrie in luoghi idonei". Il


fatto che, in altra parte, il P. S. preveda come obiettivo il contenimento dello sviluppo del nucleo industriale di trattamento del legno e produzione di carta ubicato a contatto con l'abitato di Fornoli (quale che sia la portata di tale "contenimento": in altro punto, invero, si precisa che l'obiettivo dovrà essere raggiunto in modo da non innescare processi di ulteriore riduzione o decadimento qualitativo della risorsa, ridimensionando notevolmente il contenuto della previsione) non appare ostativo alla realizzazione dell'intervento di cui si tratta, proprio perché si tratta di una disposizione di indirizzo per la redazione del Regolamento Urbanistico. Anche sotto il profilo dell'incidenza della disciplina del Piano Strutturale, dunque, questa Amministrazione ritiene di dover modificare il suo iniziale parere negativo, ritenendo che in detto Piano non vi siano norme di immediata precettività ostative della realizzazione dell'intervento in questione.

3. Sotto il profilo edilizio, peraltro, questa Amministrazione deve segnalare che l'opera da realizzarsi, pur non essendo in contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale sotto i profili sopra esaminati, eccede gli indici di fabbricabilità previsti dal P. R. G. vigente per le "Zone industriali di completamento Dc" disciplinate dall'art. 24 delle N. T. A. (in particolare sotto il profilo dell'altezza). Il comma 2° dell'art. 11 della L. R. Toscana 24.02.2005 n. 39, peraltro, dispone: "Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale" (tale norma appare conforme al disposto dell'art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003 n. 387). Come è stato espressamente ritenuto (si veda Cons. Stato, Sez. IV, 12.06.2009 n. 3723) la predetta autorizzazione unica "nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica, può variare anche gli strumenti urbanistici", come appare logico, visto che le opere de quibus sono qualificate come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti [di qui la necessità di un procedimento celere e semplificato: cosa che ha portato a ritenere l'incostituzionalità di una normativa regionale le cui previsioni erano suscettibili di condurre a una dilazione del tassativo termine di 180 giorni per la conclusione della procedura, termine qualificabile come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia (si veda C. Cost. 09 novembre 2006 n. 364)]. Poiché, dunque, l'opera non contrasta con la destinazione urbanistica della zona e non impone una variante del vigente P. R. G. comunale, ma solo una deroga in materia di indici; visto il fatto che l'autorizzazione unica può legittimamente incidere non solo sugli indici di fabbricabilità, ma addirittura sulla stessa zonizzazione (la conferenza di servizi, in sede di rilascio dell'autorizzazione unica, riconosce alle opere caratteristiche di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza); considerato che una interpretazione della normativa regionale che si contrapponesse alle regole di semplificazione amministrativa e di celerità imposte dai principi generali delle norme statali - che prevedono la necessaria conclusione della procedura nel termine di 180 giorni - non sarebbe un'interpretazione costituzionalmente orientata; visto che la Giurisprudenza ha espressamente ritenuto che le competenze comunali pianificatorie e/o urbanistiche sono attratte nell'ambito della conferenza di servizi, destinata a sfociare in un'unica autorizzazione omnicomprensiva (si veda Trib. sup.re acque 07 novembre 2008 n. 73; si veda anche T. A. R. Puglia - Lecce, 05 febbraio 2008 n. 358); ciò visto, premesso e considerato, questa Amministrazione ritiene che il problema evidenziato nel presente punto debba essere affrontato esclusivamente in sede di conferenza di servizi e di rilascio dell'autorizzazione unica. Per quanto la riguarda, peraltro, questa amministrazione esprime la sua non contrarietà a che, in sede di rilascio di tale autorizzazione, gli indici di fabbricabilità previsti dal proprio P. R. G. per le "Zone industriali di completamento Dc" disciplinate dall'art. 24 delle N. T. A. (quanto all'altezza, in particolare) possano essere diversamente determinati e/o derogati.

4. Poiché, poi, l'Amministrazione che ha promosso la conferenza di servizi ha sollecitato l'espressione del parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, si segnala che detta Commissione ha espresso tale parere in senso definito "contrario", ma ha sostanzialmente evidenziato il carattere "impattante" dell'intervento e segnalato una serie di profili di "impatto" suscettibili di essere valutati dalla conferenza di servizi (anche in vista dell'eventuale imposizione di specifiche prescrizioni nel caso di rilascio dell'autorizzazione unica). Si fa presente, peraltro, che – alla luce della disciplina oggi vigente ex art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 – quello della Commissione Comunale per il Paesaggio è un mero parere, spettando l'espressione del successivo parere vincolante alla Soprintendenza competente. La stessa Soprintendenza, poi, *"deve esprimersi esclusivamente in sede di conferenza di servizi"* (si veda Cons. giust. amm. Sicilia, 16 settembre 2008 n. 763). Ciò posto, per quanto occorrer possa, questa Amministrazione, pur esulando l'aspetto in questione dalle sue competenze (e, comunque, pur raccomandando che gli aspetti di "impatto" sottolineati dalla Commissione Comunale per il Paesaggio siano considerati ai fini di eventuali prescrizioni) e rimettendo – dunque – alla conferenza di servizi ogni definitiva decisione in merito, esprime la sua non contrarietà all'intervento anche sotto il profilo paesaggistico.

5. Si ribadisce, infine, che la posizione di questa Amministrazione, così come sopra espressa, è condizionata a che l'esercizio dell'impianto, in sede di eventuale rilascio dell'autorizzazione unica, sia espressamente vincolato all'utilizzo esclusivo di legna proveniente da "filiera corta".

Responsabile Area Tecnica  
Geom. Fabio Di Bert



FDB/mb